



Unione Rubicone e Mare

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E PER LA CONVIVENZA CIVILE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio n. 9 del 10 aprile 2019  
Integrato con deliberazione del Consiglio n. 36 del 27 settembre 2023**

## Sommario

|                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TITOLO PRIMO.....                                                                                                                         | 3  |
| DISPOSIZIONI GENERALI.....                                                                                                                | 3  |
| Art. 1 Finalità.....                                                                                                                      | 3  |
| Art. 2 Ambito di applicazione.....                                                                                                        | 3  |
| Art. 3 Definizioni.....                                                                                                                   | 3  |
| Art. 4 Attività di vigilanza.....                                                                                                         | 4  |
| Art. 5 Ordinanze.....                                                                                                                     | 4  |
| TITOLO SECONDO.....                                                                                                                       | 4  |
| PRINCIPI PER LA CONVIVENZA CIVILE ED AZIONI PER LA COESIONE SOCIALE.....                                                                  | 4  |
| Art. 6 Premessa. Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità.....                                         | 4  |
| Art. 7 Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale.....                                                                 | 5  |
| Art. 8 Comunità di vicinato.....                                                                                                          | 5  |
| Art. 9 Assistenti civici.....                                                                                                             | 6  |
| Art. 10 Collaborazione tra comune e cittadini per la cura dei beni comuni urbani.....                                                     | 6  |
| Art. 11 Accompagnamento di persone in difficoltà e minori.....                                                                            | 6  |
| TITOLO TERZO.....                                                                                                                         | 7  |
| SICUREZZA URBANA.....                                                                                                                     | 7  |
| Art. 12 Criteri di condotta generale negli spazi pubblici, privati e privati aperti al pubblico.....                                      | 7  |
| Art. 13 Occupazione da parte di Associazioni, Comitati e simili.....                                                                      | 9  |
| Art. 14 Attività ludiche nei luoghi pubblici.....                                                                                         | 9  |
| Art. 15 Distribuzione di volantini, opuscoli ed altri oggetti simili.....                                                                 | 9  |
| Art. 16 Artisti di strada.....                                                                                                            | 10 |
| Art. 17 Divieto di campeggio.....                                                                                                         | 11 |
| Art. 18 Accattonaggio ed uso improprio degli spazi pubblici.....                                                                          | 11 |
| Art. 19 Condotte vietate e che limitano la libera fruizione dell'arenile e degli spazi pubblici in cui sono in corso mercati e fiere..... | 12 |
| Art. 20 Precauzioni in presenza di pozzi e cisterne.....                                                                                  | 12 |
| Art. 21 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici.....                                                             | 13 |
| Art. 22 Sicurezza e decoro degli edifici pubblici o privati.....                                                                          | 13 |
| Art. 23 Aree Private non soggette ad uso pubblico.....                                                                                    | 14 |
| Art. 24 Pulizia delle siepi, delle alberature, dei fossi e delle scarpate.....                                                            | 14 |
| Art. 25 Manutenzione dei fossi.....                                                                                                       | 16 |
| Art. 26 Sgombero della neve - doveri dei frontisti.....                                                                                   | 19 |
| Art. 27 Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico.....                                                     | 19 |
| TITOLO QUARTO.....                                                                                                                        | 19 |
| CONVIVENZA CIVILE, DECORO E PULIZIA.....                                                                                                  | 19 |
| Art. 28 Pulizia del suolo pubblico e privato.....                                                                                         | 19 |
| Art. 29 Decoro delle vetrine non utilizzate.....                                                                                          | 20 |
| Art. 30 “ Writing” e “spray art”.....                                                                                                     | 20 |
| Art. 31 Prescrizione per la fruizione delle aree verdi.....                                                                               | 21 |
| Art. 32 Conduzione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico.....                                                                  | 21 |
| Art. 33 Accesso dei cani a giardini, parchi e aree pubbliche.....                                                                         | 22 |
| Art. 34 Altri animali: controllo di piccioni e colombe in ambito urbano.....                                                              | 22 |
| Art. 35 Tranquillità delle persone, strumenti musicali, schiamazzi ed altri rumori molesti.....                                           | 23 |
| Art. 36 Gestione delle attività commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano.....                | 24 |
| Art. 37 Pulizia dei luoghi nell'esercizio delle attività commerciali.....                                                                 | 25 |
| Art. 38 Consumo di alimenti e bevande in aree pubbliche.....                                                                              | 25 |
| Art. 38 bis Consumo e vendita di bevande alcoliche e consumo di bevande analcoliche in contenitori di vetro o lattina.....                | 26 |
| Art. 39 Alcol e minori.....                                                                                                               | 26 |
| Art. 40 Esposizione di merce all'esterno degli esercizi commerciali.....                                                                  | 27 |
| TITOLO QUINTO.....                                                                                                                        | 28 |
| SANZIONI.....                                                                                                                             | 28 |
| Art. 41 Diffida amministrativa <sup>iv</sup> .....                                                                                        | 28 |
| Art. 42 Sanzioni.....                                                                                                                     | 28 |
| Art. 43 Sanzioni accessorie.....                                                                                                          | 29 |
| Art. 44 Reiterazione delle violazioni.....                                                                                                | 29 |

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 45 Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose..... | 29 |
| Art. 46 Criteri per l'ordinanza ingiunzione.....                                                          | 30 |

## TITOLO PRIMO

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l'insieme delle misure e dei comportamenti necessari per la serena e civile convivenza tra cittadini, nel rispetto dei principi costituzionali e di legge, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Unione Rubicone e mare. Detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi a persone, animali o cose, per tutelare la tranquillità sociale e la sicurezza urbana, per garantire la fruibilità ed il corretto uso del suolo e dei beni comuni e per favorire e promuovere la coesione sociale ed una migliore qualità della vita.

#### **Art. 2 Ambito di applicazione**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio dell'Unione Rubicone e mare, limitatamente ai comuni che hanno conferito la funzione di polizia locale all'Unione stessa, siano esse aree pubbliche, private aperte al pubblico, private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi ed aree private.
2. Qualora il presente regolamento disciplini comportamenti e/o preveda sanzioni previste da altri regolamenti comunali, si intende che questi sono disapplicati in ragione della valenza generale del presente regolamento, in relazione al comportamento specifico.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente.

#### **Art. 3 Definizioni**

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, si definisce:
  - a) pubblica incolumità: l'integrità fisica della popolazione (come da disposto dell'art.1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125, e del successivo Decreto Ministeriale 5 agosto 2008);
  - b) sicurezza urbana: il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni (come disposto dall'art. 4 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito con modificazioni con la legge 18 aprile 2017);
  - c) convivenza civile, comportamenti antisociali e pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che incidono sull'ordinato vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie occupazioni nonché l'insieme delle attività e delle misure che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decoro comunemente accettate;
  - d) pubblica quiete delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle loro attività che nel riposo,

## **Art. 4 Attività di vigilanza**

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Locale nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, da altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, da funzionari delle Unità Sanitarie Locali. All'accertamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria così come previsto dall'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689.
2. Il Presidente dell'Unione Rubicone e mare od il Sindaco possono, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a funzionari comunali, diversi dagli appartenenti alla Polizia Locale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e della L.R. Emilia Romagna 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
4. Gli agenti ed i funzionari di cui al primo comma debbono essere muniti di una tessera di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.
5. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9 della L. 24.11.1981, n. 689, rappresenta norma speciale quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni regolamentari che prevedono diverse sanzioni amministrative.
6. In relazione ai comportamenti che determinano un danneggiamento al patrimonio pubblico, all'accertamento della violazione consegue l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore o degli obbligati in solido; in caso di inottemperanza l'intervento ripristinatorio verrà eseguito attraverso i Servizi del comune, che procederà poi al recupero delle spese nei confronti del trasgressore o degli obbligati in solido.

## **Art. 5 Ordinanze**

1. Il Presidente dell'Unione, i Sindaci ed i Dirigenti preposti alle varie articolazioni organizzative, ciascuno in base alla propria competenza, possono adottare ordinanze contenenti disposizioni di carattere generale e/o particolare che si rendessero necessarie per applicare le norme del presente Regolamento, in relazione a particolari circostanze di tempo e luogo.
2. Il Presidente dell'Unione, il Sindaco ed i Dirigenti preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza ed emanano, inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

# **TITOLO SECONDO**

## **PRINCIPI PER LA CONVIVENZA CIVILE ED AZIONI PER LA COESIONE SOCIALE**

### **Art. 6 Premessa. Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità**

1. La convivenza civile – definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello – è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta e richiede non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.
2. Per la tutela ed il miglioramento della sicurezza urbana e per una civile convivenza, sono pertanto considerati virtuosi i seguenti comportamenti:

- a) il rispetto della dignità della persona e la promozione di pari opportunità;
- b) il soccorso delle persone in situazione di disagio o pericolo, se necessario allertando i mezzi di soccorso o le Forze dell'ordine;
- c) il rispetto degli spazi destinati ai cittadini con ridotta mobilità mostrando disponibilità ad aiutare a oltrepassare ostacoli di intralcio al loro percorso o segnalando alla Polizia Locale eventuali abusi;
- d) la previsione, nei regolamenti condominiali, della possibilità di gioco libero dei bimbi negli spazi condominiali comuni;
- e) l'aiuto alle persone anziane, diversamente abili o quelle che, per motivi di salute, non sono in grado di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente regolamento;
- f) l'educazione al rispetto dell'uomo, degli animali, all'accoglienza ed all'armonia civile;
- g) il provvedere alla pulizia ed alla cura di luoghi e spazi pubblici;
- h) l'instaurare e coltivare rapporti di buon vicinato soprattutto quando sono coinvolte famiglie in difficoltà o persone anziane, malate, con limitate capacità motorie o comunque più deboli;
- i) l'adozione di incentivi, da parte dei titolari di esercizi commerciali e di pubblici esercizi, per contenere la dispersione del vetro e della plastica nell'ambiente, come per esempio la messa a disposizione di punti di raccolta differenziata o cauzioni per la restituzione dei bicchieri;
- l) l'assicurazione degli immobili, a cura dei proprietari di case o condomini, contro gli infortuni e/o i danni causati a terzi in seguito a crolli, esplosioni di bombole, allagamenti, cadute di tegole o cornicioni.

## ***Art. 7 Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale***

1. L'Unione Rubicone e mare, allo scopo di valorizzare il capitale sociale e la cittadinanza responsabile, in armonia con il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 comma 4 della Costituzione, promuove l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale e sostiene le attività di volontariato svolte dai cittadini a favore della città e della comunità. A tal fine potrà promuovere concrete iniziative di cittadinanza attiva, diffondendo avvisi pubblici per la raccolta e l'attuazione di progetti di pubblico interesse.
2. L'attività svolta dai cittadini e/o dalle associazioni è esclusivamente volontaria, pertanto essa non costituisce in alcun modo titolo per l'ottenimento di retribuzioni di qualsivoglia natura.
3. L'Amministrazione può provvedere ad assicurare le persone che aderiranno alle iniziative ovvero a riconoscere un contributo a fronte della copertura assicurativa fornita dalle associazioni; provvederà inoltre a fornire adeguate istruzioni e formazione, consegnare eventuali strumenti di servizio e collaborare nella pianificazione e nel coordinamento delle attività.
4. Le associazioni coinvolte devono essere iscritte ai Registri Comunali delle Libere forme associative, ove istituiti.

## ***Art. 8 Comunità di vicinato***

1. L'Unione Rubicone e mare riconosce la funzione ed il ruolo sociale dei gruppi di vicinato, costituiti su iniziativa dei cittadini, in quanto funzionali a rafforzare i legami di prossimità e di solidarietà per contrastare l'isolamento, a diffondere pratiche di prevenzione a favore della sicurezza reale e percepita; a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità dei cittadini e il rispetto verso il territorio ed i beni comuni, quale momento di aggregazione, reciproca formazione e rafforzamento del capitale sociale.
2. L'Unione Rubicone e mare riconosce inoltre il contributo dei gruppi di vicinato, per sensibilizzare e formare i cittadini all'osservazione attenta e critica dei propri ambienti di vita allo scopo di effettuare segnalazioni qualificate alle Forze di Polizia, stimolare la partecipazione attiva dei cittadini e dare quindi concreta applicazione ai principi della sicurezza partecipata e della sussidiarietà nel rapporto privato-pubblico.
3. L'Unione Rubicone e mare, pertanto, promuove e favorisce la creazione di nuovi gruppi di vicinato sull'intero territorio comunale, supportandone i processi di formazione, la diffusione, nonché le iniziative. Allo scopo di dare concreta attuazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, in particolare l'Unione promuove l'evoluzione dei gruppi di vicinato, favorendo l'ampliamento delle attività svolte a iniziative di partecipazione attiva e di sussidiarietà orizzontale.

## ***Art. 9 Assistenti civici***

1. Allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della convivenza civile, del decoro urbano e del contrasto a fenomeni di degrado, l'Unione Rubicone e mare favorisce il coinvolgimento diretto dei cittadini in attività di osservazione e presidio del territorio; con le modalità, nei casi e con i limiti previsti dal quadro normativo vigente, sottoscrive convenzioni con associazioni che, nell'ambito delle proprie specificità, intendano cooperare con la Polizia Locale per segnalare situazioni di disagio o eventi che possono disturbare la convivenza civile e la sicurezza urbana.
2. In particolare l'Unione Rubicone e mare favorisce il coinvolgimento delle Associazioni per il servizio degli Assistenti Civici.
3. L'attività richiesta ai cittadini ed alle associazioni è esclusivamente volontaria, pertanto essa non costituisce in alcun modo titolo per l'ottenimento di retribuzioni di qualsivoglia natura.

## ***Art. 10 Collaborazione tra comune e cittadini per la cura dei beni comuni urbani***

1. In armonia con le previsioni della Costituzione, l'Unione Rubicone e mare favorisce le forme di collaborazione dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 Costituzione.
2. La collaborazione dei cittadini, in quanto concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperta a tutti, come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui ciascuno esplica la propria personalità.
3. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
  - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
  - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
4. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione, qualora non sollecitate, devono ricevere il consenso del comune.
5. L'Unione Rubicone e mare ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
6. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati.

## ***Art. 11 Accompagnamento di persone in difficoltà e minori***

1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque cittadini in condizioni di grave difficoltà, il personale della Polizia Locale interviene, in base ai protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi dell'Unione Rubicone e mare, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.
2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente Regolamento, che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, gli operatori della Polizia Locale sono affiancati dai competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali dei cittadini coinvolti, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni. Laddove se ne rilevi la necessità, il personale della Polizia Locale accompagna le persone interessate presso i centri di accoglienza o altri locali indicati dai servizi sociali. Le misure di accompagnamento e ricovero precedentemente descritte sono attuate

soprattutto in situazioni climatiche eccezionali, ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.

3. Nel caso di minori in stato di abbandono, o che si trovino in altre situazioni previste dall'art. 403 del Codice Civile, la Polizia Locale interviene identificando il minore ed affidandolo ai Servizi Sociali; in caso di urgenza provvede direttamente, ricoverandolo presso un centro di accoglienza, su indicazione dei Servizi Sociali.

## TITOLO TERZO

### SICUREZZA URBANA

#### *Art. 12 Criteri di condotta generale negli spazi pubblici, privati e privati aperti al pubblico*

1. Ogni utilizzo ed occupazione del suolo e di aree pubbliche o private di uso pubblico deve essere concessa dal Comune, anche per il tramite dei servizi dell'Unione, fatte salve le disposizioni sancite dagli appositi Regolamenti comunali e dal Codice della Strada.

2. È proibita, sul suolo pubblico nonché negli spazi destinati alla collettività, ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone. In particolare, a salvaguardia della sicurezza, dell'incolumità, dell'igiene e del pubblico decoro sono vietate le seguenti tipologie di attività:

##### 2.1. Manomissioni e danneggiamenti:

2.1.1 manomettere o, in qualsiasi modo, danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso, sopra o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti da soggetti a tale scopo autorizzati;

2.1.2 rimuovere, spostare, manomettere, rompere, danneggiare, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, contenitori dei rifiuti, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

2.1.3 imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;

2.1.4 collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non sia autorizzato;

##### 2.2. Condotte che comportano molestie o pericolo verso le persone:

2.2.1. praticare attività od assumere comportamenti sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, che arrechino intralcio, molestia o disturbo, che siano contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto o raccapriccio alle persone ovvero costituiscano pericolo alle persone o possano procurare danni, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

2.2.2. lanciare o far uso di oggetti contundenti o atti ad offendere o danneggiare persone o cose, far uso di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare. Rientrano tra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, coloranti, inchiostro simpatico, farina e simili. In caso di eventi o manifestazioni carnevalesche, ricorrenti o a tema, il divieto è subordinato a esigenze specifiche di sicurezza pubblica e valutato in relazione al contesto specifico ed è sanzionato in caso di effettivo danno procurato;

2.2.3. accendere fuochi in prossimità di scuole, ospedali o cimiteri, ovvero in centro abitato nelle aree affollate od in cui sono in corso spettacoli o trattenimenti pubblici o manifestazioni, con presenza di bambini ed anziani, a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate, o comunque autorizzate, gettare oggetti accesi, utilizzare materiali esplodenti, fuochi d'artificio e oggetti simili che arrechino disturbo alla quiete e possano compromettere l'incolumità dei cittadini, ove il fatto non costituisca reato. La violazione comporta il sequestro del materiale utilizzato od illecitamente detenuto, ai fini della confisca ai sensi dell'art. 20 della legge 689/81. L'accensione di fuochi per bruciare materiali vegetali è consentita esclusivamente nell'esercizio di attività agricola, alle condizioni previste dal Testo Unico dell'Ambiente<sup>i</sup>, nonché nel periodo compreso tra il 15 agosto ed il 30 aprile, ferme restando le ulteriori prescrizioni di cui alle leggi di Pubblica Sicurezza<sup>ii</sup>.

2.2.4. collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

### 2.3. Fontane e acqua pubblica:

2.3.1. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio dei veicoli o di alcunché;

2.3.2. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;

2.3.3. ostruire o invertire il deflusso dell'acqua di fontane, dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi sostanze solide o liquide (anche saponi e/o detergenti) che possano recare pregiudizio per l'ambiente;

### 2.4. Circolazione e occupazione degli spazi

2.4.1. circolare sotto i portici in sella a biciclette, mediante tavole, pattini a rotelle e simili;

2.4.2. collocare, appoggiare, legare veicoli a barriere di protezione, colonne o ad altri elementi di arredo urbano; detti veicoli vengono rimossi, anche tranciando il lucchetto o le catene con i quali sono legati. Eventuali danneggiamenti a beni pubblici saranno ripristinati dall'Amministrazione con spese a carico del trasgressore;

2.4.3. occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

2.4.4. ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici pubblici o privati ed alle attività di vario genere ivi situate;

### 2.5. Abbandono di oggetti e rifiuti

2.5.1. abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile alla categoria dei rifiuti;

2.5.2. utilizzare aree scoperte, balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici, come luogo di deposito di rottami o di qualsiasi oggetto che pregiudichi il decoro urbano, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

### ***Art. 13 Occupazione da parte di Associazioni, Comitati e simili.***

1. Chiunque abbia ottenuto una concessione per la occupazione di suolo pubblico, oltre a quanto previsto dai Regolamenti in materia, deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) nello svolgimento di attività di sensibilizzazione con raccolta firme, gli addetti non devono infastidire le persone con richiami od altro, in modo da attirare l'attenzione dei passanti ed ottenere firme, contributi e/o offerte;

b) gli addetti devono essere provvisti ed esporre un cartellino di riconoscimento ove sia indicato il nome dell'Ente, Associazione, Comitato ed assimilabili, il cognome e nome dell'addetto, ovvero, in alternativa a scelta dell'Associazione, un codice identificativo dell'addetto medesimo.

2. Al fine di favorire lo svolgimento di iniziative di vicinato, promosse da comitati o gruppi spontanei, si prevede una modalità semplificata nei seguenti casi:

a) occupazioni di aree di verde pubblico e di piccole aree pedonali asfaltate ad esclusione delle aree monumentali e che non interferiscono con la viabilità, relativamente ad attività ricreative e/o conviviali: incontri spontanei tra vicini di casa, non rumorosi e senza finalità di lucro, con la sola collocazione di sedie e tavoli, senza vendita di cibo e senza l'utilizzo di impianti elettrici non a norma, che si svolgono non oltre le 6 ore consecutive ed entro le ore 24,00, nel rispetto del presente Regolamento, dei valori limite delle sorgenti sonore e del Codice della strada.

b) piccole occupazioni effettuate anche da soggetti privati per lavori di piccola manutenzione ad aree pubbliche verdi e non, ad arredi urbani ed ai beni comuni urbani eseguite in accordo con il competente servizio del comune.

3. Nei casi di cui al comma 2 non viene rilasciata concessione per occupazione di suolo pubblico: il promotore presenta una comunicazione al comune almeno sette giorni prima dell'evento, contenente l'impegno al rispetto delle condizioni per l'utilizzo degli spazi pubblici, di cui al presente Regolamento, ovvero ad ulteriori prescrizioni previamente formulate dai competenti servizi del comune.

### ***Art. 14 Attività ludiche nei luoghi pubblici***

1. L'Unione Rubicone e mare promuove e favorisce le attività ludiche su suolo pubblico o nelle aree destinate alla collettività, purché il gioco non arrechi danno o costituisca pericolo a cose e persone. Per tutelare la sicurezza dei partecipanti e di tutte le persone presenti, nonché dei beni pubblici e privati, specifici divieti possono essere introdotti con apposito provvedimento.

2. I gruppi di cittadini che vogliano organizzare attività ludiche, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono tenuti a richiedere al Comune la preventiva autorizzazione o concessione e devono attenersi alle prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico.

### ***Art 15 Distribuzione di volantini, opuscoli ed altri oggetti simili***

1. A tutela del decoro urbano negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, il deposito o la distribuzione – compresa quella sulle auto in sosta, sui gradini degli edifici, sulle maniglie o stipiti delle abitazioni - e la diffusione non regolata ai sensi del presente articolo, di volantini e articoli pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.

2. I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante recapito presso le abitazioni o diffusione con prelevamento da

appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifica concessione.

3. E' consentita, previa comunicazione due giorni prima all'URP del Comune, la divulgazione mediante consegna individuale a mano alle persone unicamente ad associazioni, partiti politici, sindacati, purchè non riguardi, in ogni caso, la promozione di iniziative con valenza commerciale o non abbiano contenuti lesivi della dignità ovvero siano discriminatori.

4. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione alla Polizia Locale, per motivi di pubblico interesse, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici, in particolare al fine di effettuare comunicazioni rivolte alla cittadinanza.

5. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria in violazione delle disposizioni del presente articolo, i committenti dell'azione di volantinaggio o distribuzione rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## ***Art. 16 Artisti di strada***

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o similari) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..

2. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito, di norma, in tutto il territorio dell'Unione Rubicone e mare con i limiti e le modalità eventualmente indicate dal Comune competente. Le attività degli artisti di strada non possono comunque essere svolte:

- a) davanti alle entrate di chiese o di edifici di culto negli orari delle funzioni;
- b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
- c) in prossimità di scuole, negli orari di fruizione delle stesse;
- d) in prossimità di intersezioni stradali, cioè ad una distanza inferiore a 10 metri dalle aree di incrocio stradale;
- e) nell'arenile durante la stagione balneare;
- f) nelle aree pubbliche in cui sono in corso di svolgimento i mercati;
- g) nelle altre aree eventualmente individuate dal Comune;
- e) tra le ore 24.00 e le ore 9.00

3. L'esercizio dell'attività degli artisti di strada è consentito, salvo deroghe specifiche, per un massimo di trenta (30) minuti nello stesso luogo, intendendo per "stesso luogo" la stessa strada, piazza o strada/piazza contigua.

4. Le attività di cantautori, suonatori, musicisti a artisti di strada non devono arrecare intralcio alla viabilità e possono essere inibite nel caso in cui nella stessa zona si stia svolgendo una manifestazione o un evento incompatibile con l'esercizio delle stesse; è fatto divieto di utilizzare, nell'esibizione, uno o più animali di qualsiasi specie.

5. Le presenti disposizioni non si applicano qualora sia rilasciata autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. ovvero concessione di suolo pubblico.

6. L'inosservanza di qualsiasi disposizione del presente provvedimento comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'immediata interruzione dell'attività in corso, e la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e/o di eventuali attrezzature ed accessori impiegati nell'attività.

## ***Art. 17 Divieto di campeggio***

1. In tutto il territorio dell'Unione Rubicone e mare, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, comprese le aree verdi, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o di attendamento, fuori delle aree appositamente attrezzate, con tende, sacchi a pelo, apprestamenti di fortuna, roulotte, camper, caravan e veicoli in genere, utilizzati di fatto per uso abitativo, con lo scopo di campeggio o di abituale dimora o bivacco.
2. In linea con la legge regionale n. 11/2015 "Norme per l'inclusione sociale di rom e sinti", che promuove all'art. 3 la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni insediative innovative di interesse pubblico, quali le microaree familiari, pubbliche e private, all'interno delle aree autorizzate dall'Unione e messe a disposizione di nuclei familiari individuati, nell'ambito di progetti ed interventi a valenza sociale, il divieto di cui al comma 1 si applica nei confronti di chiunque non vi risulti anagraficamente residente, nonché nei confronti di chiunque non rientri tra i soggetti individuati ai fini dell'assegnazione dell'area.
3. È fatta, inoltre, eccezione al divieto di cui al comma 1 per lo stazionamento occasionale, comunque non superiore a 15 giorni, di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso.
4. Gli addetti alla vigilanza di cui all'art. 4 del Regolamento, danno immediata esecuzione alle disposizioni del presente articolo con le modalità ritenute più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia, degli uffici tecnici e di manutenzione o di terzi che possano prestare la loro opera professionale.
5. E' fatto obbligo ai trasgressori di collaborare per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.
6. Con specifico atto ordinatorio, e a fronte di situazioni specifiche caratterizzate dalla contingibilità o dall'urgenza, possono essere adottate misure di dettaglio per quanto disposto dal presente articolo.
7. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si precisa che la sosta delle autocaravan sulla sede stradale costituisce campeggio, attendamento o simili se l'autoveicolo poggia sul suolo, oltre che con le ruote, con altre attrezzature di campeggio o attendamento, ovvero occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo, ovvero emette deflussi, oltre a quelli del propulsore meccanico.
8. E' vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio dell'Unione, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

## ***Art. 18 Accattonaggio ed uso improprio degli spazi pubblici***

1. L'Unione Rubicone e mare intende contrastare tutti quei comportamenti che favorendo l'accattonaggio, favoriscono di fatto situazioni di possibile sfruttamento del fenomeno o comunque di carattere potenzialmente criminoso. Consapevole che la carità è un atto di grande valore collettivo, l'Unione riconosce l'importanza di creare percorsi di assistenza ufficiale, sostiene le reti di aiuto e soccorso alla fragilità rappresentate dai contesti delle associazioni organizzate oltre che in primo luogo dai Servizi Sociali.
2. L'accattonaggio nel territorio dell'Unione Rubicone e mare, fatte salve le ipotesi illecite previste dalla legge ed, in particolare, dall'art. 669-bis del codice penale, è sempre vietato quando per le modalità con cui viene svolto costituisce intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale, ovvero intralcia l'accesso alle abitazioni od alle strutture di servizio dei centri commerciali e dei supermercati.
3. E' inoltre sempre vietato l'accattonaggio e la richiesta di elemosine, a qualunque titolo sollecitate, presso gli ingressi, nei parcheggi e nelle aree di pertinenza di ospedale e dei cimiteri, nonché sull'arenile ed in prossimità od all'interno degli stabilimenti balneari durante la stagione balneare.
4. Sono inoltre vietate le seguenti attività:

5.1. Avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade al fine di chiedere l'elemosina o offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di parti del veicolo.

5.2. Trattenersi senza autorizzazione sia nell'interno che all'ingresso tanto del Palazzo Comunale quanto degli uffici pubblici in genere per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio, industria o professione.

5.3. Consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o privati di uso pubblico con modalità non consone al decoro dei luoghi.

## ***Art. 19 Condotte vietate e che limitano la libera fruizione dell'arenile e degli spazi pubblici in cui sono in corso mercati e fiere***

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, commi 1 e 3, del D.L. 4.2.2017, n. 14 convertito con modificazioni con la legge 18.4.2017, n. 48, la reiterazione delle seguenti condotte si considera che determini una limitazione alla libera fruizione dell'arenile, dei mercati e delle fiere, e può pertanto dare origine all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal citato articolo 9 del D.L. 14/17 e dell'ordine di allontanamento di cui all'articolo 10:

- a) vendita in forma itinerante o al domicilio del consumatore, anche se effettuata con i titoli abilitativi previsti dal d.lgs. 114/98, sempre che non effettuata anche con il nulla osta dell'Autorità marittima;
- b) effettuazione massaggi, trattamenti al viso, al corpo o ai capelli, tatuaggi;
- c) accattonaggio, di cui al precedente articolo 18.

Il territorio in cui si applica la presente disposizione, è così individuato:

arenile di Gatteo mare, compreso la tra battigia, la via Delle Nazioni, il v.le Giulio Cesare ed il fiume Rubicone;

arenile di Savignano sul Rubicone, compreso fra il fiume Rubicone, il v.le Rubicone, la via Lido Rubicone e la battigia;

area mercatale di Savignano sul Rubicone, ogni martedì, nella piazza Borghesi, piazza Faberi, piazza Giovanni XXIII, Corso Vendemini, via Battisti e Corso Perticari;

area mercatale di Gatteo, ogni giovedì, nella piazza Vesi ed in via Garibaldi, da via Don Ghinelli a via Mazzini;

area mercatale di Sant'Angelo di Gatteo, ogni mercoledì, in piazza Fracassi;

area mercatale di Gatteo Mare, ogni lunedì, in piazza Della Libertà;

area dei mercati estivi di Gatteo Mare, ogni giorno dal 1° giugno al 15 settembre, nel viale Giulio Cesare ed in via Trieste, da v.le Giulio Cesare a v.le Gramsci;

le aree utilizzate per eventi e manifestazioni a Gatteo Mare, cioè ai Giardini Don Guanella, in via Gramsci, in piazza Della Libertà ed in piazza Romagna Mia, dal 1° giugno al 15 settembre;

area mercatale di Roncofreddo, ogni domenica, in via Cesare Battisti;

area mercatale di Gualdo di Roncofreddo, ogni domenica, in piazzale Ruffilli;

area mercatale di Sogliano al Rubicone, ogni giovedì, in piazza Matteotti, piazza Garibaldi e piazza Della Repubblica.

## ***Art. 20 Precauzioni in presenza di pozzi e cisterne***

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari, atti ad impedire che vi cadano persone, animali od oggetti.

2. Le bocche di lupo devono essere mantenute ordinariamente chiuse; in caso di apertura temporanea, devono essere debitamente segnalate con idonei sistemi per evitare cadute o danni.

## ***Art. 21 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici***

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate, o a tinteggiare facciate o muri di recinzione di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. Fatte salve le disposizioni previste dalle leggi, è vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe e ogni altro oggetto che potrebbe causare pericolo o danni a cose persone, animali.
3. Nei casi in cui è consentita o autorizzata l'accensione di fuochi, qualora il vento trasporti il fumo ed i residui della bruciatura sulla sede stradale, ovvero per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità in modo tale da comportare rischio per la circolazione veicolare e ciclopedonale, è fatto obbligo di spegnere immediatamente il fuoco.

## ***Art. 22 Sicurezza e decoro degli edifici pubblici o privati***

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Urbanistico ed Edilizio, i proprietari, amministratori o conduttori degli edifici sono tenuti a mantenere ogni edificio, pubblico o privato – con le relative pertinenze – in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli, fenomeni di stillicidio delle acque od allagamenti. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.
2. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre mantenere in perfetto stato di efficienza canali o fossette, i canali di gronda ed i discendenti delle acque meteoriche, in modo da impedire che le acque possano cadere o defluire sulla proprietà pubblica o privata aperta all'uso pubblico, nonché provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.
4. In caso di pioggia, qualora si determini stillicidio, le tende sovrastanti suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio, devono essere riavvolte. Le tende parasole vanno mantenute in buono stato di pulizia e decoro.
5. È vietato rimuovere senza permesso del Comune iscrizioni e memorie monumentali poste all'esterno di edifici pubblici o privati.
6. E' vietato esporre ad asciugare panni, indumenti e tessuti, nelle facciate degli edifici fronteggianti le strade pubbliche.
7. Nei centri storici, le macchine, i compressori ed i componenti esterni dei condizionatori d'aria e dei climatizzatori non debbono essere posizionati nelle facciate degli edifici fronteggianti le strade pubbliche. Qualora ciò non sia possibile, andrà ottenuta un'apposita autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
8. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
9. Per favorire eventuali interventi di sicurezza o di emergenza, gli amministratori dei condomini devono esporre, nell'atrio degli edifici amministrati, una targa o tabella indicante il proprio nominativo e recapito, nonché quello dell'eventuale referente interno del condominio. Le stesse informazioni devono essere comunicate alla Polizia Locale per interventi in caso di emergenza.

10. Nel caso di inosservanza degli obblighi di pulizia o di chiusura degli accessi di cui ai precedenti commi, in aggiunta alle eventuali sanzioni previste, il Dirigente preposto intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere entro un congruo termine. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, il Sindaco competente adotta ordinanza ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. (267/2000) con cui, oltre all'azione penale ai sensi dell'art. 650 c.p., prevede l'intervento sostitutivo con costi a carico del trasgressore.

### ***Art. 23 Aree Private non soggette ad uso pubblico***

1. Al fine di prevenire l'abbandono indiscriminato di rifiuti nonché l'invasione dei terreni da parte di persone in transito, i proprietari nonché chiunque abbia la disponibilità di aree private non soggette ad uso pubblico devono osservare le seguenti disposizioni:

1.1. provvedere alla realizzazione e manutenzione di recinzione perimetrale, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento edilizio e con l'osservanza delle fasce di rispetto previste dal Codice della Strada. In alternativa, le aree predette devono essere costantemente arate o coltivate e gli accessi carrabili alle stesse devono essere impediti mediante sbarramenti naturali od artificiali idonei ad impedire l'ingresso dei veicoli;

1.2. tenere le aree libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.

2. Al fine di prevenire lo sviluppo delle zanzare, i soggetti di cui al comma 1 devono inoltre osservare le seguenti disposizioni:

2.1. mantenere in ordine le aree, prive di qualsiasi recipiente che potrebbe riempirsi d'acqua e quindi originare focolai di sviluppo delle zanzare, proteggere con zanzariere o altri dispositivi oppure trattare con prodotti antilarvali tutte le caditoie, pluviali, pozzetti.

2.2. controllare la vegetazione presente nelle aree in oggetto provvedendo a periodici tagli necessari ad impedire un eccessivo sviluppo della vegetazione stessa. Si considera eccessivo sviluppo della vegetazione la presenza di vegetazione erbacea avente un'altezza dal piano di campagna superiore a 30 (trenta) centimetri;

2.3. evitare gli impaludamenti ed i ristagni di acque.

### ***Art. 24 Pulizia delle siepi, delle alberature, dei fossi e delle scarpate***

1. Per quanto riguarda la manutenzione e la salvaguardia del territorio e di tutte le sue pertinenze, ivi comprese le opere stradali e che favoriscono lo scolo delle acque, i proprietari ovvero gli utilizzatori a qualsiasi titolo di fondi e proprietà sono tenuti alla pulizia ciclica di cigli, scarpate e fossi, per le parti di loro spettanza.

2. In particolare dovranno procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e, comunque, almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli:

2a. regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante, taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio. La vegetazione all'interno delle proprietà private non deve debordare i limiti delle medesime proprietà; si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai 2,70 m se sporgono sopra il marciapiede e ai 5,00 m se sporgono sopra la carreggiata. Tutti i proprietari di abitazioni civili e rurali, conduttori e altri possessori di terre, confinanti con le strade di pubblico accesso, sono altresì obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare il suolo e la percorribilità delle stesse strade statali, provinciali, comunali o vicinali ad

uso pubblico ed a tagliare i rami delle piante che si protendono sopra il suolo o strade medesime e oltre la recinzione, come sopra specificato.

2b. taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio; rimangono a carico del privato le successive verifiche di stabilità della pianta e gli interventi eventualmente necessari per garantirne la stabilità o la messa in sicurezza. Per taglio radici si intende l'esecuzione di scavo, rimozione radici o parti che hanno provocato il dissesto di strade, marciapiedi, aree pubbliche, ripristino dello scavo compreso lo strato superficiale (tappeto usura, pavimentazioni varie, tappeto erboso, eccetera).

3. I proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque, della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale, liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti.

4. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento o altro materiale (mattoni, metallo, ecc) sottostanti i passi privati e i tombinamenti privati, i pozzetti di ispezione, le caditoie, le griglie di raccolta acqua privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade.

5. È fatto obbligo, inoltre, a tutti i proprietari e conduttori di terreni con termini nei canali e nei fossi di scolo, nei rii e loro affluenti che non siano di dominio pubblico, esistenti in tutto il territorio del Comune, di provvedere, ogni qualvolta neccesi, alla perfetta ripulitura e manutenzione degli alvei dei detti canali, fossi e rii e loro affluenti, in modo che sia garantito, da parte di ciascun obbligato e per la sua parte di competenza, il libero e rapido deflusso delle acque ivi scorrenti.

6. E' fatto obbligo a tutti i proprietari di terreni prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, frontisti di strade statali, provinciali comunali e vicinali ad uso pubblico e/o di pubblico passaggio, di sistemare, regolare e sagomare i cigli, le ripe e le scarpate di loro proprietà, per evitare il verificarsi di cedimento di terreno o di altro materiale, in modo da salvaguardare l'incolumità pubblica. Per ciglio si intende il punto di intersezione della sponda del fosso o canale e il piano di campagna.

7. La pulizia degli spazi suindicati deve essere effettuata almeno due volte l'anno, nel periodo primaverile e nel periodo autunnale.

8. I proprietari e gli utenti dei canali artificiali esistenti lateralmente ed in contatto delle strade pubbliche sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale o alle sue pertinenze. Il deflusso delle acque nei fossi laterali alle strade deve essere regolato in modo tale che non derivi danno alle medesime, costruendo, secondo il bisogno, il controfosso.

9. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli o delle scoline che affluiscono ai fossi od alle cunette latitanti alle strade stesse.

10. I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, e per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere; al fondo superiore nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.

11. Nell'esecuzione di lavorazioni agricole (arature, drenaggi, ecc..) di fondi confinanti con strade pubbliche dovrà essere mantenuta una distanza minima di 1 m. dal ciglio superiore della scarpata, qualora via sia, e dal ciglio stradale nel caso non vi sia scarpata oppure fosso/fossetta laterale, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, il franamento delle rive dei fossi e dei cigli e il danneggiamento delle strade. Nel caso che durante le lavorazioni agricole dovesse essere ostruito un fosso deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto dello stesso.

12. Nel caso di inosservanza degli obblighi di pulizia o manutenzione di cui ai precedenti commi, fatte salve le eventuali violazioni in cui fosse occorso, il Dirigente preposto intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere entro un congruo termine, mediante avviso. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, il Sindaco emette provvedimento ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. (267/2000) con cui,

impregiudicata l'azione penale ai sensi dell'art. 650 del CP, prevede l'intervento sostitutivo con costi a carico del trasgressore.

## Art. 25 Manutenzione dei fossi

### 1 Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie

In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto.

Gli interventi di cui ai successivi commi potranno essere effettuati direttamente dall'avente titolo senza la preventiva redazione di studi e progetti da parte di tecnici abilitati, qualora non già prescritta da specifiche normative di settore.

Tuttavia, anche nei casi di cui al comma precedente, in presenza di dissesti in atto o pregressi, il Comune si riserva la facoltà di prescrivere, mediante specifica ordinanza, l'immediata esecuzione dei lavori, da realizzarsi a cura e spese dei proprietari dei fondi implicati nei fenomeni di dissesto.

1.1 In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40% utilizzati come seminativi, a seconda della loro estensione e della loro posizione all'interno del sottobacino, dovranno essere realizzate, tutte o in parte, e/o mantenute efficienti le seguenti opere di regimazione per proteggere il suolo dall'erosione:

a) **Fosse livellari**, con andamento trasversale alle linee di massima pendenza, per la raccolta delle acque dei terreni sovrastanti, aventi di norma profondità superiore a quella delle lavorazioni di circa 10-15 cm, lunghezza non superiore a 200 m, interasse non superiore a 60 m, pendenza pari o superiore al 2-2,5% nei terreni argillosi e al 1% nei terreni sabbiosi;

b) **Solchi acquai** aventi di norma profondità di 20-30 cm e interasse non superiore a 20 m, da tracciare dopo le operazioni di semina e che confluiscono nelle fosse livellari sottostanti.

c) **Strade fosso** per il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza, aventi di norma lunghezza non superiore a 200 m, interasse non superiore a 60m, pendenza pari o superiore al 2-2,5% nei terreni argillosi e al 1% nei terreni sabbiosi.

Possono sostituire le fosse livellari:

d) **Collettori naturali o artificiali**, adeguatamente dimensionati, disposti lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso. Tali collettori conducono le acque entro i fossi principali o i corsi d'acqua.

e) **Drenaggi sotterranei**.

1.2 In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40% utilizzati come pascoli e prati-pascoli, valgono le direttive di cui al punto 1.1. I solchi acquai, sempre in relazione all'estensione dei fondi agricoli e alla loro posizione all'interno del sottobacino, potranno essere tuttavia più frequentemente omessi o realizzati con interasse fino a 60m.

1.3 In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40% utilizzati come frutteti e vigneti, valgono le direttive di cui al punto 1.1, esclusi i solchi acquai di cui alla lettera b).

1.4 In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%, utilizzati come impianti arborei da legno e boschi di nuovo impianto, per i primi 4-5 anni valgono le direttive di cui al punto 1.1. A coltura consolidata gli interventi di regimazione possono essere limitati al mantenimento delle sole fosse livellari.

1.5 In appezzamenti con pendenza media pari o superiore al 40%, utilizzati per pascoli, prati-pascoli, impianti arborei da legno e boschi di nuovo impianto, valgono le direttive specificate ai precedenti punti 1.2 e 1.4, ad eccezione delle distanze fra le fosse livellari che vanno di norma ridotte. Per gli impianti arborei da legno e i boschi di nuovo impianto andrà sempre realizzato l'inerbimento degli interfilari.

1.6 In appezzamenti con pendenza media pari o superiore al 40%, utilizzati come seminativi, frutteti, vigneti e oliveti, la realizzazione di opere idonee allo smaltimento delle acque in eccesso, sia in superficie che in profondità, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici studi estesi all'intero sottobacino e su specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

1.7 I terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo, limitatamente alla porzione di suolo con pendenze eccedenti il 60%. Per gli accorgimenti da utilizzare bisogna far riferimento al punto 1.6.

2 Qualora un evento meteorico arrechi danni a manufatti, infrastrutture, di proprietà pubblica o privata, o a proprietà altrui e le indicazioni suggerite non siano state messe in atto, fatte salve le inadempienze dovute al mancato rispetto delle norme vigenti, verranno effettuate opportune valutazioni in merito ai profili di responsabilità con imputazione della rifusione del danno nei confronti dei soggetti inadempienti.

## 2 Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili

3.1 Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane, sia attive che quiescenti, o su aree a potenziale movimento di massa individuate dagli Strumenti Urbanistici vigenti, fermo quanto previsto per le aree, a rischio di frana, perimetrate dal “Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico” dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, le pratiche colturali devono essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

3.2 I più generali e indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l’infiltrazione delle acque nel sottosuolo:

a) a monte e all’esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;

b) all’interno delle aree di frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell’energia delle acque scolanti;

3.3 Fermo restando l’obbligo di richiedere il prescritto nulla-osta all’Autorità idraulica competente per le opere che ricadono all’interno delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua demaniali previste dalla normativa vigente, la realizzazione di opere di regimazione idraulica all’interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al precedente punto 3.2, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici studi e su specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

## 4 Disposizioni in materia di manutenzione dei fossi stradali di strade comunali e vicinali di uso pubblico e di deflusso delle acque

I proprietari, gli utilizzatori a qualsiasi titolo del fondo frontista che conduce acque nei fossi delle strade, sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.

Sono inoltre tenuti a mantenere in efficienza, ove presenti, le opere di regimazione degli scarichi della rete discolo superficiale quali valvole a clapet e/o ventole antirigurgito, sia per le opere in entrata, lato campagna, che in uscita lato fiume.

Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi devono essere regimate in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi, alle pendici sottostanti ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche.

Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

Le scarpate dei fondi a monte e a valle delle strade dovranno essere mantenute in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale attraverso opere di riprofilatura delle scarpate con pendenze idonee o sostenute da opere di ingegneria naturalistica e riduzione della vegetazione arborea o potatura degli alberi quando la loro altezza li rende soggetti a ribaltamento. Dette opere saranno realizzabili previa comunicazione al Comune.

I proprietari di fossi e/o canali privati sono obbligati a provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall’eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano anche in caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque. Particolare cura dovrà essere prestata alla manutenzione e pulizia dei ponticelli di attraversamento o delle tombinature, da tenere bene spurgate anche con l’uso di canal-jet.

I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all’anno e, occorrendo, anche più volte, a cure e spese dei proprietari.

Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto di sopprimere fossi e canali.

I fossi di scolo interpoderali privati che si dimostrino incapaci di contenere l’acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o a cose, dovranno essere convenientemente allargati, approfonditi e opportunamente regimati.

I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo come previsto dall’art.913 del Codice Civile; dette acque devono comunque essere regimate per limitare l’insorgenza di fenomeni di dissesto.

È vietato condurre le acque dai campi sopra le strade e ivi abbandonarle; esse dovranno essere condotte lateralmente lungo la strada stessa mediante un fosso discolo e tributate alla pubblica fognatura o al fosso stradale pubblico mediante idoneo manufatto composto da pozzetto di dimensioni minime di cm.50x50x70 con chiusino in ghisa o cemento e ispezionabile e da tubazione di raccordo del diametro minimo di mm.200. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali, è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

## 5 Prescrizioni e divieti

### 5.1 Fasce di rispetto

Non è consentito alcun tipo di lavorazione del terreno, sovrastante la sede stradale per una fascia di larghezza non inferiore a 1 mt. (per le strade vicinali), 1,5 mt. (per le strade comunali) e 2,00 mt. (per le strade statali e provinciali) misurata a partire dal ciglio superiore della scarpata sovrastante la sede stradale, fatte salve le sole opere di risagomatura e consolidamento delle scarpate.

Non è consentito alcun tipo di lavorazione del terreno, sottostante la sede stradale, per una fascia di larghezza non inferiore a 0,5 m misurata a partire dal ciglio esterno dei fossi adiacenti la sede stradale.

Dette fasce dovranno essere mantenute inerbite, con l'obbligo di eseguire almeno uno sfalcio all'anno dopo il 15 agosto.

I frontisti di fossi o corsi d'acqua demaniali dovranno effettuare le arature e le coltivazioni in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata larga almeno m.4 misurati a partire dal ciglio superiore di sponda o dal piede esterno dell'argine.

Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita e lasciata libera da qualsiasi occupazione, seppur temporanea, per il passaggio dei mezzi d'opera durante gli interventi di manutenzione idraulica o di emergenza.

Nella fascia contigua da m 4 a m 10, a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei fossi o corsi d'acqua pubblici, è vietata l'aratura a profondità superiore a cm 50.

I frontisti di canali consorziali di bonifica dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia incolta inerbita larga almeno m 2,00 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del canale di bonifica. Oltre tale fascia e fino alla distanza di m.5,0 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del canale di bonifica potranno essere effettuate esclusivamente colture erbacee annuali. Colture di tipo ortivo o piantumazioni ad alto fusto potranno essere messe a dimora alla distanza minima di m.5,0 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del canale di bonifica. La fascia di m.5,0 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del canale di bonifica costituisce zona di rispetto del canale e deve essere mantenuta sempre priva di ostacoli per il libero transito dei mezzi consorziali.

### 5.2 Divieti

E' vietato:

a) smaltire tutti i rifiuti derivanti da lavori di pulizia di corsi d'acqua e fossi con modalità diverse da quelle previste dal d.lgs.152/2006;

b) depositare sul suolo pubblico ogni materiale risultante dalla pulizia e manutenzione di fossi e canali;

E' altresì vietato:

procedere alla pulizia di fossi attraverso incendio della vegetazione;

rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali o di sponde di corsi d'acqua e scaricare residui di potature ed altre lavorazioni agricole nell'alveo dei corsi d'acqua;

trascinare lungo le strade, al fine di non danneggiarle ed a salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale, cose, come tronchi di legno, elementi di ferro, ecc.;

realizzare stradelli, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo, se non regolarmente autorizzati;

realizzare sbarramenti o altri interventi non regolarmente autorizzati che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nei fossi interpoderali e nei corsi d'acqua demaniali;

nei canali di bonifica, realizzare opere difformi alle disposizioni del RD 368/1904 e del Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale e, in generale, realizzare opere in alveo di qualunque natura, immissioni di acque o manufatti, nella fascia di tutela di 10 m. per i canali principali e 5,0 m. per i canali secondari, misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del canale di bonifica, senza avere ottenuto preventiva Autorizzazione/Concessione dal Consorzio di bonifica.

E' fatto obbligo a chiunque di segnalare tempestivamente ogni possibile indizio di dissesto o principio di movimento franoso.

## 6 Attività di raggruppamento e abbruciamento

Visto il D.L. 91 del 24.06.2014 convertito con L. n.116 del 11.08.2014 e nel rispetto delle norme e dei piani antincendio, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non

superiore a tre metri per ettaro dei materiali vegetali effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti, pertanto potranno essere realizzate previa comunicazione alla centrale operativa dei Carabinieri forestali (N. verde 800 841051)

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni e recepiti con Ordinanza Sindacale, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

### ***Art. 26 Sgombero della neve - doveri dei frontisti***

1. Fermi restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dall'Unione Rubicone e mare o dai singoli comuni in ordine allo sgombero della neve, in relazione alla necessità di una mutua collaborazione per far fronte all'imperativo di tutelare la pubblica incolumità delle persone e la libera fruizione degli spazi, i proprietari, gli amministratori ed i conduttori di edifici la cui facciata è rivolta verso la strada (frontisti) sono chiamati, in particolare, a osservare i seguenti doveri:

1 a. Rimuovere tempestivamente tutti i ghiaccioli formati su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento (oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze), su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose. Allo stesso modo, anche per i proprietari di piante sporgenti su aree di pubblico passaggio è d'obbligo asportare la neve depositata sui rami.

1 b. Sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede, ove esistente, antistante le rispettive proprietà, in modo da consentire almeno il transito ai pedoni. Sono escluse le abitazioni ove siano presenti esclusivamente disabili o persone impossibilitate fisicamente a svolgere tale compito.

1 c. Rimuovere la neve dai passi carrabili di cui sono fruitori.

2. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato accumularla a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti. La neve ammassata non può essere successivamente sparsa sulla strada. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

3. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

### ***Art. 27 Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico***

1. In tutto il territorio dell'Unione Rubicone e mare è vietata l'offerta di prestazioni sessuali sulla pubblica via ovvero in luogo aperto o esposto al pubblico, con comportamenti o con abbigliamento che offendono il sentimento di pudore dei cittadini, riguardo a fatti e a manifestazioni che si riferiscono alla sfera sessuale, nonché l'offerta di prestazioni sessuali con le modalità suddette all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori.

## **TITOLO QUARTO**

### **CONVIVENZA CIVILE, DECORO E PULIZIA**

#### ***Art. 28 Pulizia del suolo pubblico e privato***

1. E' vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare, fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi e aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede o di strada sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con i comuni al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, in particolare per rimuovere tempestivamente le ramaglie ed il fogliame caduto sui marciapiedi.
6. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato, nonchè tutte le località private di libero accesso al pubblico, dovranno essere convenientemente illuminati dal tramonto all'alba. Ove non siano illuminati, dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della pubblica illuminazione dovrà provvedersi affinchè rimanga aperto un solo accesso e che questo sia illuminato fino all'alba.

### ***Art. 29 Decoro delle vetrine non utilizzate***

1. Ai proprietari, locatari o concessionari dei locali commerciali e di servizio sfitti o non utilizzati, anche solo temporaneamente, degli immobili affacciati sulle strade urbane del territorio dell'Unione Rubicone e mare è fatto obbligo di:
  - a. tenere pulite le saracinesche, eliminare i rifiuti e gli oggetti vari accumulati e gettati all'interno degli immobili o nell'intercapedine tra le saracinesche e le vetrine;
  - b. tenere pulite le vetrine e gli spazi commerciali vuoti visibili dalle strade o eventualmente oscurare completamente le vetrine stesse con l'apposizione di pannelli dai colori monocromi tenui in modo che gli interni non siano visibili;
  - c. mantenere lo stato di decoro delle vetrine nella parte visibile interna, se non si è proceduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrine, che comunque devono essere mantenute prive di ogni messaggio pubblicitario non autorizzato, ad eccezione delle comunicazioni di trasferimento delle attività commerciali in altro luogo o della offerta di vendita o locazione del fondo.

### ***Art. 30 “ Writing” e “spray art”***

1. Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 639 del codice penale, è vietato eseguire disegni, murales, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ivi compreso lo spray, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile.
2. La violazione della disposizioni di cui al comma 1 comporta la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore; in caso di inadempimento si procederà all'esecuzione d'ufficio, ed il trasgressore è comunque obbligato al risarcimento del danno. In caso di trasgressore minorenne le obbligazioni sono a carico dell'esercente la potestà.
3. I comuni individuano gli spazi in cui sono ammesse deroghe per motivi artistici e di arredo urbano.

## ***Art. 31 Prescrizione per la fruizione delle aree verdi***

1. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde in gestione, in uso o in proprietà del Comune. In particolare è vietato:
  - a. introdursi, circolare o sostare con veicoli di ogni genere, eccetto biciclette condotte da bambini di età inferiore agli 8 anni, ovvero condotte a mano indipendentemente dall'età. E' fatta salva, in ogni caso, la circolazione delle biciclette all'interno delle piste ciclabili eventualmente presenti;
  - b. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua, rigagnoli o simili;
  - c. calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite, danneggiare le siepi, strappare o danneggiare le piante e i fiori;
  - d. salire sugli alberi e danneggiarli o appendervi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
  - e. danneggiare strutture, impianti e giochi;
  - f. gettare rifiuti e mozziconi fuori dagli appositi contenitori;
  - g. fumare in prossimità delle aree di gioco, come disciplinato dall'art. 34;
  - h. creare disturbo o pericolo alla fauna, arrecare disturbo o molestia ai nidi, raccogliere uova;
  - i. svolgere competizioni sportive, salvo autorizzazione;
  - l. campeggiare;
  - m. cacciare o pescare;
  - n. nuotare o usare qualsiasi natante nei laghetti;
  - o. permanere oltre l'orario di chiusura, se determinato;
  - p. introdurre cavalli o altri animali; le prescrizioni relative ai cani sono contenute nei successivi artt. 32 e 33.
2. Per quanto riguarda le attività ludiche, si applicano i criteri generali contenuti all'art. 14.
3. Le attrezzature per il gioco nei parchi e giardini pubblici possano essere utilizzate solo dai bimbi dell'età indicata sulle stesse, resa opportunamente conoscibile agli utilizzatori. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi, nel rispetto delle regole fissate dal presente provvedimento, è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
4. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune, nonché alle aree verdi di uso pubblico del territorio comunale.
5. Dal divieto di circolazione sono esclusi i mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, i mezzi dei servizi di manutenzione o di servizio a manifestazioni debitamente autorizzate.

## ***Art. 32 Conduzione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico***

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è chiamato a rispondere, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane stesso.
2. Tutti i cittadini che detengono animali, di qualsiasi razza o specie, hanno l'obbligo di adottare ogni cautela affinché essi non procurino disturbo, molestia, spavento o danno a persone e cose e siano sottoposti in ogni momento a debita custodia, anche in maniera da non oltrepassare incustoditi le recinzioni. In caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente comma, il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o a porlo in condizioni di non disturbare.
3. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
4. I ricoveri dei cani dovranno trovarsi a non meno di 20 m. dai confini di proprietà, o comunque alla maggiore distanza possibile in caso di dimensioni della proprietà inferiori, salvo diverso accordo coi confinanti.
5. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane deve:
  - 5 a. tenere sempre l'animale al guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree dedicate allo sgambamento dei cani, individuate all'interno di parchi ed aree verdi;
  - 5 b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, in circostanza di affollamento, o su richiesta delle forze di polizia.

5 c. portare con sè, esibendolo su richiesta degli organi di vigilanza, attrezzatura per la pulizia costituita da almeno un sacchetto impermeabile monouso, per la raccolta delle eventuali deiezioni solide degli animali, e da una bottiglietta d'acqua per diluire le eventuali deiezioni liquide;

5 d. provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, avvolte nel sacchetto monouso, o smaltite nei contenitori per rifiuti organici;

5e. diluire con acqua le deiezioni liquide del cane, quando non sono effettuate su terra od erba.

5f. impedire le deiezioni liquide del cane sulle porte e sui muri di esercizi commerciali, pubblici esercizi, edifici pubblici e privati.

6. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap, se in compagnia degli stessi.

### ***Art. 33 Accesso dei cani a giardini, parchi e aree pubbliche***

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è vietato l'accesso a tutte le aree verdi, compresi i giardini e i parchi, qualora il proprietario o il detentore non rispetti tutti gli accorgimenti previsti all'articolo 32, comma 5.

2. All'interno delle aree verdi è sempre vietato l'accesso dei cani alle zone destinate e attrezzate per scopi particolari, come ad esempio le aree giochi per bambini.

3. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico, possono essere individuati, mediante apposizione di cartelli e/o delimitazioni, apposite "aree di sgambamento" destinate ai cani.

4. All'interno delle suddette aree di sgambamento, i cani possono accedere ed il proprietario o conduttore è autorizzato a rimuovere il guinzaglio al cane, per consentirgli di muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la vigile responsabilità del medesimo proprietario/detentore, affinché non arrechi danni a persone, piante, animali o cose.

5. L'accesso e la conduzione dei cani nell'arenile è disciplinato dalle Ordinanze balneari di competenza regionale e comunale.

6. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap, se in compagnia degli stessi.

### ***Art. 34 Altri animali: controllo di piccioni e colombi in ambito urbano***

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie di piccioni e colombi urbani, per salvaguardarne la salute, per tutelare le condizioni igienico sanitarie ed il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

- è fatto divieto su tutto il territorio dell'Unione di somministrare, anche saltuariamente, alimenti a piccioni e colombi allo stato libero ad eccezione dei casi in cui detta somministrazione sia connessa all'effettuazione di interventi realizzati dalla Pubblica Amministrazione rivolti al contenimento numerico degli animali stessi;

- il proprietario, l'amministratore o chiunque abbia la disponibilità di edifici è tenuto a verificare se negli stessi vi sia la presenza di colonie; in caso di presenza di colonie di piccioni o colombi, nidificanti o non, devono darne comunicazione al Servizio Ambiente del Settore Lavori Pubblici dei comuni ed effettuare interventi atti a rendere inaccessibili, con griglie o reti od altro, cornicioni, sottotetti ed altri luoghi di sosta o nidificazione;

- è fatto obbligo ai proprietari di edifici di rimuovere il guano di piccioni e colombi dalle loro proprietà, nonché di effettuare operazioni di sanificazione e disinfezione delle aree interessate, anche quelle pubbliche o ad uso pubblico. In questi ultimi casi, in mancanza di intervento da parte della proprietà, ai fini del mantenimento del decoro delle aree pubbliche e al fine di garantire che gli interventi siano consoni tecnicamente con le caratteristiche della pavimentazione, il Comune può intervenire direttamente, ponendo gli oneri a carico dei proprietari inadempienti, fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 42 e 43.

2. All'interno dei centri abitati è vietato alimentare gli animali liberi, fatte salve le attività di cura delle colonie feline regolarmente censite ai sensi della normativa regionale vigente.

## ***Art. 35 Tranquillità delle persone, strumenti musicali, schiamazzi ed altri rumori molesti***

1. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nei Regolamenti comunali in materia di inquinamento acustico derivante da particolari attività, nonché nel successivo art. 36 "Gestione delle attività commerciali artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano", è fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento anche mediante l'utilizzo di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere emissioni sonore quali musica o altri suoni.

2. Chiunque faccia uso, all'interno di un edificio pubblico o privato, di strumenti musicali o di diffusione sonora è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non sono, comunque, consentiti rumori o emissioni sonore molesti od incomodi al vicinato tra le ore 13.00 e le ore 15.00 e tra le ore 24.00 e le ore 9.00, salvo il caso di insonorizzazione dello strumento o del locale in cui i rumori vengono prodotti. Le manifestazioni di pubblico spettacolo autorizzate o comunque svolte in base alla legge da soggetto in esercizio d'impresa sono soggette ai limiti delle autorizzazioni e/o delle leggi.

3. L'attività dei cantieri edili, stradali e assimilabili, è di norma consentita dal lunedì al sabato. Nei centri abitati dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Nelle aree artigianali, industriali e periferiche dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Nel territorio posto fra la via SS16 Adriatica e la spiaggia, tali attività possono essere svolte secondo i seguenti limiti orari:

- a) nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
- b) nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, dalle ore 8.00 alle ore 19.30.

4. L'esecuzione di lavori particolarmente disturbanti, relativi a demolizioni o scavi, ovvero comportanti l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio: martelli pneumatici, demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, eccetera) va svolta dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00. Limitatamente al territorio posto tra la via SS16 Adriatica e la spiaggia, dal 1° giugno al 31 agosto l'esecuzione di tali lavori è consentita dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Restano vigenti le ulteriori prescrizioni contenute nelle normative statali e regionali, ovvero nei regolamenti comunali, laddove esistenti, che riguardano i limiti alle emissioni acustiche e le autorizzazioni per eventuali deroghe, l'eventuale assoggettamento a valutazioni di impatto acustico, le attività non sospensibili, le opere pubbliche e gli interventi di riparazione e manutenzione di infrastrutture e servizi di pubblica utilità.

5. La pubblicità fonica, anche da veicoli, e l'uso di altoparlanti sono in genere vietati. Fanno eccezione:

- a) La pubblicità fonica e l'uso di altoparlanti dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, previa autorizzazione comunale, al fine di promuovere iniziative a carattere culturale, sportivo, turistico, politico, organizzate da enti, associazioni di categoria, organizzazioni di volontariato, partiti e sindacati;
- b) Per la pubblicità elettorale, si osservano le norme speciali previste dalle disposizioni in materia;
- c) L'uso di altoparlanti per comunicazioni di servizio o di interesse collettivo, negli stabilimenti balneari, nei parchi di divertimento, nelle colonie e nei campeggi, è consentito dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Fuori da tali orari sono ammesse solo per comunicazioni di emergenza ed a salvaguardia della incolumità degli utenti.
- d) I titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere esclusivamente da bordo, a volume moderato, annunci anche registrati aventi oggetto esclusivamente la gita in mare, nel numero massimo di tre annunci al giorno, per una durata massima di tre minuti, nelle fasce orarie: 9.30-10.00, 11.30-12.30, 17.30-18.30;

6. Nel caso in cui si verifichino condizioni anomale di funzionamento dei dispositivi antifurto installati nei veicoli o negli edifici, che creano disagio alla collettività con emissione sonora per un periodo complessivo superiore a 15 minuti, deve essere richiesto l'intervento di personale in grado di disattivarlo (es: tecnico, Vigili del Fuoco) e, nel caso di veicoli, può esserne disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia. Le spese per la disattivazione, per il traino o per la custodia sono poste a carico del trasgressore.

7. Sono considerati atti contrari alla quiete pubblica, e come tali sono vietati, le grida, gli schiamazzi, i canti smodati, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.

8. L'orario nel quale è consentito svolgere, su aree pubbliche o private, manifestazioni occasionali, feste, sagre, o altre attività similari, è fissato dalle 9.00 alle 24.00. Qualora la manifestazione occasionale, festa, sagra o altra attività similare, si svolga all'aperto o in locali idonei, il Sindaco può autorizzare la protrazione dell'orario di svolgimento. In ragione della particolare localizzazione dell'area o delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone comunali, il Sindaco può limitare l'orario di svolgimento della manifestazione occasionale o altra attività similare.

9. Al fine di evitare frastuoni e rumori inutili, nei centri abitati i conducenti di veicoli a motore devono:

9.1 astenersi dal provarne il relativo funzionamento nelle pubbliche vie, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili;

9.2 adottare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore eccessivo durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle pubbliche vie e nelle pertinenze private.

10. Chiunque detenga cani od altri animali in abitazioni o in altri luoghi privati, all'interno dei centri abitati, deve adottare tutte le misure idonee ad evitare il disturbo dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

11. Fatti salvi gli intrattenimenti e gli spettacoli pubblici autorizzati, l'accensione e l'utilizzo di petardi, botti, fuochi d'artificio, artifici pirotecnici e giochi pirici non di libera vendita, sono vietate nelle aree individuate nelle planimetrie allegate al regolamento e così indicate:

11.1 aree vietate ai botti nel Comune di Borghi;

11.2 aree vietate ai botti nel Comune di Gatteo;

11.3 aree vietate ai botti nel Comune di Roncofreddo;

11.4 aree vietate ai botti nel Comune di Savignano sul Rubicone;

11.5 aree vietate ai botti nel Comune di Sogliano al Rubicone.

## ***Art. 36 Gestione delle attività commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano***

1. L'Unione Rubicone e mare, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche, quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile, per l'educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete, anche avvalendosi delle figure dei referenti per la sicurezza come individuati dalla legge regionale 24/2003.

2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, devono adottare tutte le misure idonee a contenere il degrado o il disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:

a) evitare che la propagazione di suoni, all'esterno di qualsiasi pubblico esercizio o di altro esercizio commerciale, artigianale o luogo di ritrovo (quali circoli), con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione, arrechi disturbo. La materia è disciplinata dal Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico derivante da particolari attività o da ordinanze.

b) porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori;

c) svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell'igiene e per

chi consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.

3. La recidiva in ordine alla violazione di cui al precedente comma 2 a), ivi compreso il caso in cui il disturbo accertato non sia addebitabile a responsabilità soggettiva del gestore dell'esercizio quanto all'oggettiva e causale ascrivibilità della situazione all'espletamento dell'attività, può comportare l'anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio con prescrizione imposta in licenza ai sensi dell'art. 9 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773. In tal caso non si può far luogo all'annullamento o modifica della prescrizione, se non siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di imposizione della stessa.

4. La recidiva in ordine alla violazione di cui al precedente comma 2 b), ferma restando l'eventuale responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., può comportare la sanzione della decadenza della concessione per l'occupazione suolo pubblico con tavoli e sedie. In tale caso non si può far luogo al rilascio di una nuova concessione per l'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie, se non siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di dichiarazione di decadenza.

5. L'utilizzo sul territorio dell'Unione Rubicone e mare di generatori autonomi di corrente alimentati con motore a scoppio, è consentito esclusivamente per l'alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, qualora non sia disponibile nè possibile l'allacciamento alla rete elettrica, nonché in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica.

6. Lo spurgo dei pozzi neri, delle fosse imhoff e delle vasche settiche, nel territorio compreso fra la SS16 Adriatica e l'arenile, dal 1° maggio al 30 settembre è consentito unicamente nell'orario compreso fra le 5 e le 8, e dal 1° ottobre al 30 aprile nell'orario compreso fra le 6 e le 9.

### ***Art. 37 Pulizia dei luoghi nell'esercizio delle attività commerciali***

1. Il gestore di qualsiasi pubblico esercizio o di altro esercizio commerciale dove si somministrano alimenti o bevande, anche solamente con distributori automatici, è tenuto ad utilizzare appositi contenitori di raccolta differenziata di rifiuti, provvedendo al loro svuotamento, nonché a tenere pulito, dai rifiuti dei frequentatori, il suolo di pertinenza dell'esercizio.

2. Lo stesso gestore è altresì obbligato ad asportare dal suolo pubblico i contenitori di rifiuti di cui al primo comma, nonché qualsivoglia rifiuto (esemplificativamente: residui di consumazione, bicchieri, cocci e simili) abbandonato sul suolo di cui abbia la disponibilità o il godimento.

3. Il titolare, o suo incaricato, di attività di vendita su area pubblica deve adoperarsi per evitare la caduta e la dispersione sul suolo di qualsiasi sostanza liquida o solida, e adottare idonee soluzioni finalizzate ad evitare l'imbrattamento conseguente a dispersioni accidentali. Gli oneri di ripristino per eventuali danneggiamenti alla pavimentazione sono posti a carico dell'esercente.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attività temporanee di somministrazione su aree pubbliche

### ***Art. 38 Consumo di alimenti e bevande in aree pubbliche***

1. E' fatto divieto a tutti coloro che consumano alimenti o bevande, in aree pubbliche o aperte al pubblico di abbandonare qualsiasi contenitore (bottiglie, bicchieri, tazze, lattine, cartoni, ecc...) vuoto o contenente residui o altro alimento.

2. Agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di particolari manifestazioni o spettacoli, può essere vietato con apposita Ordinanza di vendere per asporto bibite e bevande in recipienti di vetro. E' ammessa la somministrazione al banco in bicchiere di vetro ed entro il perimetro dell'esercizio e dell'eventuale plateatico e/o pertinenza, avendo cura che i recipienti di vetro lasciati sui tavoli siano prontamente recuperati.

3. E' fatto obbligo agli esercenti di esporre in modo visibile idonea comunicazione dei divieti di cui al comma precedente.
4. In considerazione della vocazione turistica del territorio, i titolari degli esercizi pubblici dovranno adoperarsi affinché venga garantita la massima fruibilità dei servizi igienici.

### **Art. 38 bis Consumo e vendita di bevande alcoliche e consumo di bevande analcoliche in contenitori di vetro o lattina**

*"1. E' vietato il consumo di bevande alcoliche e di bevande analcoliche, se contenute all'interno di recipienti in vetro o lattine, tutti i giorni per l'intero arco delle 24 ore, sulle aree pubbliche o di uso pubblico così identificate per ogni Comune:*

**a) Comune di Borghi:**

*Aree limitrofe agli accessi delle scuole di ogni ordine e grado. Tutti i parchi e giardini pubblici esistenti nel territorio del Comune.*

**b) Comune di Roncofreddo:**

*Aree limitrofe agli accessi delle scuole di ogni ordine e grado. Giardini pubblici di Via Porta Pia e Piazza Mazzini.*

**c) Comune di Savignano sul Rubicone:**

*Parchi urbani e parchi di quartiere ed aree limitrofe agli accessi delle scuole di ogni ordine e grado. Centro Storico come identificato nella zonizzazione degli elaborati del PSC. Piazza Falcone, Piazza Don Melchiorre Baroni.*

**d) Comune di Sogliano al Rubicone:**

*Aree limitrofe agli accessi delle scuole di ogni ordine e grado. Parco della Pace; parco Falcone e Borsellino; campo polivalente adiacente la sede della Pro loco di Sogliano al Rubicone.*

*2, E' escluso dal divieto il consumo delle bevande effettuato all'interno dei pubblici esercizi, delle loro legittime occupazioni anche temporanee di suolo pubblico, o privato, nonché quello effettuato nell'ambito di attività temporanee autorizzate in occasione di eventi particolari (spettacoli pubblici, intrattenimenti aperti al pubblico, manifestazioni come sagre e fiere).*

*3. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle prescrizioni di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 450,00 per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta, con effetto estintivo della violazione, di una somma pari ad euro 150,00.*

*4. E' fatto divieto ai gestori degli esercizi commerciali di vicinato, alimentari e misti, nonché a coloro che svolgono attività di vendita mediante distributori automatici, con superficie di vendita fino a mq. 250, ubicati all'interno del Centro Storico come più sopra delimitato di effettuare l'attività di vendita di bevande alcoliche dalle ore 21,30 fino alle ore 7,00 di tutti i giorni.*

*5. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle prescrizioni di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 500,00, per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta, con effetto estintivo della violazione, di una somma pari ad euro 300,00.*

*6. E' comunque, sempre fatto salvo il diritto del Sindaco di adottare provvedimenti ai sensi degli articoli 50 e 54 del Testo unico degli Enti locali, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.*

*7. In caso di reiterazione, ai sensi dell'art. 8 bis della L. n. 689 del 24.11.1981, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 15 giorni.*

### **Art. 39 Alcol e minori**

1. Ad integrazione del divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, previsto dall'art. 689 c.p, nel territorio dell'Unione Rubicone e mare:

1.1. è vietato vendere per asporto, cedere a qualsiasi titolo, anche gratuito, o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ovvero di miscele di bevande contenenti alcolici, ai minori di anni 18; il divieto comprende anche la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche effettuate in luoghi accessibili ai minori di 18 anni, per mezzo di distributori automatici;

1.2. è vietato il consumo, ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ovvero di miscele di bevande contenenti alcolici, da parte dei minori di anni 18 in luoghi pubblici, o aperti ovvero esposti al pubblico;

1.3. è inoltre vietato a chiunque di acquistare, somministrare e consegnare per conto e nei confronti dei minori di anni 18 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ovvero di miscele di bevande contenenti alcolici;

1.4. dal 1° maggio al 30 settembre, è comunque vietato vendere per asporto alcolici dalle ore 24 alle ore 7.

1 In caso di reiterazione delle violazioni sopra elencate commesse dall'esercente di un esercizio commerciale o pubblico esercizio o attività artigianale, si disporrà la chiusura dell'esercizio fino a sette giorni.

### ***Art. 40 Esposizione di merce all'esterno degli esercizi commerciali***

1. All'esterno degli esercizi commerciali del settore non alimentare è permessa l'esposizione di una campionatura della merce in vendita. Qualora l'esposizione avvenga su suolo pubblico o aperto al pubblico, l'esposizione dovrà essere conforme agli obblighi previsti nei Regolamenti che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico.
2. E' vietata l'esposizione della merce direttamente a terra e ad un'altezza superiore a cm. 220.
3. Nell'area pubblica ed anche in quella privata di pertinenza dell'esercizio commerciale è consentito esporre la merce per mezzo di espositori con un'altezza massima di cm. 220. Per il 50% della profondità dell'area stessa, a partire dal muro del fabbricato, ed un'altezza massima di cm. 150. Nella restante porzione di area di pertinenza.
4. La collocazione di telai, vetrine ed espositori, ancorchè removibili, non dovrà compromettere o alterare il supporto murario, le eventuali decorazioni e gli elementi caratterizzanti il fabbricato.
5. Alle sole edicole è consentita l'esposizione di tre "civette" di quotidiani inseriti in un'apposita cornice appoggiata al suolo, che non potranno restare all'esterno della rivendita oltre l'orario di chiusura.
6. L'esposizione, a scopo di vendita, di fiori e piante può avvenire anche direttamente a terra, salva la compatibilità con la circolazione veicolare e pedonale.
7. E' vietata l'esposizione di merce all'esterno dell'esercizio di vicinato effettuata utilizzando un qualsiasi manufatto, oggetto o pianta che non sia appositamente adibito allo scopo.
8. E' vietato l'uso di prese elettriche volanti (ciabatte) e i grappoli di spine nella stessa presa multipla, soluzione improvvisate quali cavi colanti e l'utilizzo di isolamenti approssimativi. E' altresì vietato modificare spine e prese elettriche.
9. Agli esercizi commerciali del settore alimentare è consentita l'esposizione dei prodotti in vendita nel rispetto delle normative in materia dettate, oltre che dalle norme nazionali e regionali, dagli organismi tecnici quali ARPA e AUSL. E' comunque vietata l'esposizione degli articoli direttamente a terra. L'esposizione di frutta e verdura in vendita è consentita ad un minimo di altezza di cm. 80 dal suolo con appositi telai in ferro o legno.

## TITOLO QUINTO

### SANZIONI

#### **Art. 41 Diffida amministrativa<sup>lv</sup>**

1. La diffida amministrativa si applica, ai sensi dell'art. 7-Bis della L.R. 21/1984, nell'ambito di procedimenti sanzionatori nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dal presente e da tutti gli altri regolamenti comunali:

- esclusivamente alle attività che richiedono il rilascio di autorizzazione, licenza, concessione, Scia, Dia, o qualunque altro permesso o nulla osta comunque denominato;

- solamente e qualora le suddette violazioni siano sanabili da parte del trasgressore o dall'obbligato in solido, entro un lasso di tempo indicato nella diffida e comunque non superiore a 10 giorni; per sanabili si intendono quelle violazioni per le quali il trasgressore o l'obbligato in solido, con un'azione od omissione successiva alla violazione stessa, possa eliminare il fatto illecito e/o gli effetti della precedente azione od omissione costituente la violazione, indipendentemente dalla circostanza che per tali violazioni siano o meno previste sanzioni amministrative accessorie (sospensione attività, sequestro, etc).

2. In particolare, nei settori e con le precisazioni sopra indicati, la diffida amministrativa si applica:

- a tutte le violazioni di natura amministrativa e di competenza regionale, disciplinate da leggi regionali, qualora l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sia l'Unione Rubicone e mare, indipendentemente dall'ente competente ad incassare i proventi sanzionatori;
- a tutte le violazioni di natura amministrativa disciplinate da leggi statali, qualora l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed ad incassare i proventi sanzionatori sia l'Unione Rubicone e mare.

3. Il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida, nei cinque anni precedenti, è relativo a violazioni della medesima fattispecie, accertate solo sul territorio dell'Unione Rubicone e mare, commessi, quale trasgressore, dalla medesima persona fisica o giuridica (nella persona, pro-tempore, del suo legale rappresentante), a prescindere dalla circostanza che tale comportamento sia stato sanzionato oppure no. L'accoglimento di un eventuale ricorso del trasgressore/obbligato in solido avverso verbale di contestazione di violazione amministrativa preceduto da una diffida amministrativa, comporta l'annullamento, con effetto retroattivo (ex tunc), anche della relativa diffida amministrativa.

4. Il Comando Polizia Municipale predispone una idonea banca dati per la gestione delle diffide amministrative. Tale banca dati potrà essere accessibile anche ad altri organi di Polizia.

#### **Art. 42 Sanzioni**

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato e le sanzioni già stabilite da Leggi statali, della Regione Emilia Romagna o da altri Regolamenti, chi contravviene alle disposizioni di cui al presente Regolamento è soggetto, salvo quanto di seguito specificato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

2. Per le violazioni alle norme richiamate alla tabella 1, fascia A), parte integrante e sostanziale del presente regolamento, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00 (con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di € 100,00).

3. Per le violazioni alle norme richiamate alla tabella 1, fascia B), parte integrante e sostanziale del presente regolamento, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 a Euro 500,00 (con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di € 150,00).

4. Per le violazioni alle norme richiamate alla tabella 1, fascia C), parte integrante e sostanziale del presente regolamento, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa pari a € 500,00.

5. Per le violazioni alle norme richiamate alla tabella 1, fascia D), parte integrante e sostanziale del presente regolamento, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa pari a € 300,00.

6. Per le violazioni alle prescrizioni dettate dall'art. 38-bis, si applicano le sanzioni previste nel medesimo articolo.

### ***Art. 43 Sanzioni accessorie***

1. La violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento comporta, in relazione ai casi specifici, l'obbligo di cessazione dell'attività illecita, ovvero di conformazione a quanto prescritto, e/o della rimozione delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

2. Qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da richiedere l'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di un'attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione.

### ***Art. 44 Reiterazione delle violazioni***

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni e fatto salvo quanto previsto all'articolo 19, si considera reiterazione, ai sensi di legge, quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, lo stesso soggetto commette un'altra violazione dello stesso genere.

2. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente Regolamento, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 19, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del responsabile del Settore competente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 15 giorni in relazione alla gravità della violazione. Per la determinazione della durata della sospensione dell'attività si farà riferimento ai criteri indicati dall'art. 11 della legge 689/81.

3. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

### ***Art. 45 Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose***

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli ufficiali e gli agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

2. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza/ingiunzione la confisca delle cose sequestrate.

3. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

## ***Art. 46 Criteri per l'ordinanza ingiunzione***

1. Al momento dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, l'Autorità competente, nel determinare la sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per la violazione, seguirà i seguenti criteri, nel rispetto dei limiti di legge: a. la sanzione è commisurata alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche;
- b. la sanzione non può essere inferiore alla somma individuata quale pagamento in misura ridotta; può essere equivalente alla medesima somma solo nel caso in cui siano riconosciute particolari valide attenuanti desumibili da scritti difensivi ritualmente prodotti dagli interessati, quali ad esempio i comportamenti del trasgressore finalizzati a ripristinare ;
- c. in caso di prima violazione del provvedimento, e salvo che non esistano le particolari circostanze attenuanti di cui sopra, la sanzione stabilita nell'ordinanza ingiunzione non può essere inferiore del 150% della somma individuata quale pagamento in misura ridotta;
- d. in caso di reiterazione del medesimo illecito in un periodo non superiore a due anni, la sanzione viene incrementata del 25% rispetto alla somma precedentemente ingiunta.

Tabella 1

| Fascia | Sanzione                                                                             | Articoli | Oggetto                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A      | da Euro 50,00 a Euro 500,00: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di € 100,00 | 15<br>16 | Distribuzione di volantini, opuscoli ed altri oggetti simili; mestieri girovaghi e artisti di strada. |
|        |                                                                                      | 18       | Accattonaggio                                                                                         |
|        |                                                                                      | 32       | Conduzione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico                                           |
|        |                                                                                      | vv.      | Ogni altra condotta vietata dal Regolamento, non compresa fra quelle delle fasce B, C e D.            |
| B      | da Euro 75,00 a Euro 500,00: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di € 150,00 | 20       | Precauzioni in presenza di pozzi e cisterne                                                           |
|        |                                                                                      | 23       | Aree private non soggette a uso pubblico                                                              |
|        |                                                                                      | 24-25    | Pulizia delle siepi, delle alberature, dei fossi e delle scarpate                                     |
|        |                                                                                      | 30       | “Writing” e “spray art”                                                                               |
|        |                                                                                      | 31       | Prescrizioni per la fruizione delle aree verdi                                                        |
| C      | In misura fissa pari a € 500,00                                                      | 17       | Divieto di campeggio                                                                                  |
|        |                                                                                      | 40       | Esposizione merce all'esterno degli esercizi commerciali                                              |
|        |                                                                                      | 27       | Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico                              |
| D      | In misura fissa pari a € 300,00                                                      | 35.11    | Accensione o utilizzo di botti non di libera vendita nelle aree vietate                               |

**i D.lgs n.152/2006**

Art. 182 (Smaltimento dei rifiuti) comma 6 bis: "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili".

Art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti) comma 6: "Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 (*ovvero la bruciatura*) hanno ad oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Tali rifiuti sono "i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali". Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato".

**ii Art. 59 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza**

E' vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.

In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

**iii Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".**

Art. 7 bis (aggiunto da art. 8 L.R. 24 maggio 2013 n. 4, poi modificato comma 4 da art. 76 L.R. 27 giugno 2014 n. 7). Accesso ai luoghi e diffida amministrativa

1. Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. In tal caso redigono un verbale di ispezione
2. Restano fermi i poteri di accertamento e di perquisizione attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è introdotta nei settori di cui al comma 4 la diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile.
4. La diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali. L'estensione dell'applicazione della diffida amministrativa nell'ambito di procedimenti sanzionatori non espressamente richiamati nel presente comma può essere prevista da specifiche leggi regionali di settore.
5. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 9, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione di cui al comma 1, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento ai sensi dell'articolo 8.
6. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.
7. Gli enti competenti ai sensi dell'articolo 5 individuano, con proprio atto, nell'ambito dei settori indicati al comma 4, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia.